

**STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI MODENA

RICORSO EX ART. 414 CPC

PER: IULIANO Roberto (LNIRRT72L13F839D) nato a Napoli il 13.7.1972 e residente in Mirandola (Na) alla via C. Darwin n. 5/H, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce, allegato con procedura telematica, al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto On. le Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e-o notificazioni al seguente indirizzo fax 0833273227, pec: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it.

Contro

MIUR (80185250588)/ ATP MODENA (80009830367) /USR EMILIA ROMAGNA (80062970373) (resistenti secondari), tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di competenza.

Per la

DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

1. **delle graduatorie provinciali ad esaurimento**, come pubblicate dall'ATP di Modena, in data 16.7.2015, nella parte in cui non è contemplata la persona dell'istante, in quanto docente abilitato con i percorsi i Percorsi Abilitanti Speciali c.d. PAS (**doc. 1**).

Ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso, tra cui:

2. **il Decreto ministeriale n. 235 del 09 aprile 2014**, recante indicazioni per l'aggiornamento triennale delle Graduatorie ad esaurimento (in avanti chiamate pure GAE), nella parte in cui il MIUR non riconosce il diritto del ricorrente, in quanto abilitato con i Percorsi Abilitanti Speciali (c.d. PAS),



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

di potersi inserire nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'ultimo aggiornamento valido sino al 2017 (**doc. 2**).

Tanto premesso in fatto e in diritto, il docente istante ricorre dinanzi a Codesto ill.mo Tribunale per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

- 1) L'istante è un docente precario e abilitato con i Percorsi Speciali Abilitanti, nella seguente classe di concorso: A033 (educazione tecnica nella scuola media) conseguito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in data 15.7.2015 (si veda in atti successivo **doc. 5**)
- 2) L'istante, che attualmente presta servizio presso l'ATP di Modena, ambisce ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento di Modena (si veda istanza/diffida in atti).
- 3) Con Decreto Ministeriale n. 81 del 2013 (**doc. 3**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha introdotto i predetti Percorsi Abilitanti Speciali.
- 4) Si tratta di percorsi accademici, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola pubblica.
- 5) Inoltre, i predetti Percorsi Abilitanti Speciali si succedono a quelle che un tempo erano le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS).
- 6) Com'è noto, le SISS sono state abrogate dal Legislatore, mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
- 7) Il ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento di Modena e nel relativo piano di assunzioni indetto dal Miur ex lege 107/2015.



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 8) Duole però constatare che al ricorrente è stato invece riconosciuto soltanto il diritto di iscriversi nelle graduatorie di istituto; tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono soltanto a supplire ad esigenze temporanee del MIUR (qualche settimana o, al massimo, qualche mese).
- 9) Viceversa, le graduatorie ad esaurimento, da cui il ricorrente è ingiustamente rimasta escluso, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alla dipendenza della P.A. e la partecipazione al piano delle assunzioni ordinario o straordinario.
- 10) In occasione dell'impugnato DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stato messo nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda.
- 11) Il MIUR ha infatti ingiustamente stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, potesse avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze online".
- 12) A tale sito hanno potuto accedere soltanto coloro che, a differenza del ricorrente, erano possessori di *username* e *password*, in quanto già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento.
- 13) Viceversa, coloro che, come il ricorrente, non erano stati ingiustamente iscritti nelle GAE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie. **Da qui la lesione del diritto soggettivo oggi lamentata dal docente.**
- 14) Il ricorrente, dunque, attualmente iscritto soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, lamenta la ingiusta compromissione della propria carriera professionale, dovuta alle prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati che non tengono in giusta considerazione chi, come l'istante, risulta abilitato con i PAS.



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 15) A nulla è valsa la domanda di partecipazione al piano straordinario previo inserimento nelle GAE, come trasmessa dalla parte ricorrente (**doc. 4**).

IN BREVE
SULLA GIURISDIZIONE

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del docente istante.

Un accenno a parte e preliminare, per ragioni di mera completezza, verrà fatto attorno alla giurisdizione.

Posto che lo stesso Ministero, nell'impugnato DM n. 235 del 2014, ritiene che: *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro* (art. 11, comma 6, pag. 12, doc. 1), appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione – per quanto riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro. Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

MOTIVI

**FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ART. 5 BIS L. N. 169
DEL 2008- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA'
IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE- VIOLAZIONE
DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE ARTT. 2,3,4,97 COST –
ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST - VIOLAZIONE ART. 136
DEL TRATTATO DI AMSTERDAM.**



STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

1. Le fonti.

1.1. Preliminarmente, va rilevato che nel comparto della Scuola pubblica, le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio, **l'art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il DLgs n. 297 del 1997**, recita: *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti** di cui all'articolo 401”.*

1.2. Va poi evidenziato come **l'art. 1 comma 605 lett. c, L. n. 296 del 2006** (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in *graduatorie ad esaurimento*, tale disposizione prevede che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione, dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate **in graduatorie ad esaurimento**.”*

1.3. Successivamente, il Miur, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS (IX° ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

1.4. Venne così emanato **l'art. 5 bis della l. n. 169/2008** che ha permesso l'ingresso nelle GAE a coloro che **hanno frequentato** i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (**SISS**): *“Nei termini e con le modalita' fissati nel*



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti ”.

1.5. Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'**art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112**, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Le scuole SISS sono state così sostituite dai **Percorsi Abilitanti Speciali** come istituiti dal DM n. 249 del 10 settembre del 2010 modificato a sua volta dal DM n 81 del 2013: *“a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi (poi divenuti PAS), di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione”* (così: **CdS Sez. VI°, sent. 16.01.2015 n.00105/2015**).

2. Le conseguenze derivanti dall'applicazione letterale della normativa in vigore: l'art. 5 bis l. n. 169 del 2008

2.1. Ora, stando ad un'interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis l. n. 169 del 2008), il MIUR – diversamente da quanto fatto con l'impugnato decreto - non avrebbe potuto



STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

permettere l’inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l’abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire “il titolo abilitante SISS”, quale requisito di accesso richiesto *stricto sensu* dall’art. 5 bis della l. n. 169/2008.

2.2. Tuttavia, il Ministero ha prescritto, all’art. 6 comma 2 del DM n. 235/2014, che: “i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all’articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (come a sua volta modificato dal D.M. 81 del 2013), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande (6, comma 2, pag. 9 doc.1)”.

Secondo quindi le disposizione contenute nell’art 6 comma 2 del Dlgs n. 235 del 09 aprile 2014 i requisiti per l’accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- 1) iscrizione già con riserva nelle GAE;
- 2) conseguimento del PAS (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/08).

2.3. Tuttavia, il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non è previsto dalla normativa di rango primario, ex art 5 bis l. n. 169 del 2008, che, ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a: “coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS), attivati nell’anno accademico 2007 e 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante”.

La normativa è chiara, e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l’inserimento a pieno titolo nelle GAE, **ma solo la**



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

**frequentazione dei corsi “SISS” ed il conseguimento del titolo “SISS”, nelle
more divenuti “TFA oppure PAS” dopo dell’abolizione delle stesse SISS.**

La giurisprudenza ha così sanzionato l’illegittimità dell’impugnato decreto rispetto alla normativa statuale (art. 5 bis l. n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente **derogata in peius**.

**Sulla violazione e- o falsa applicazione dell’art. 5 bis L. n. 169/200. La
giurisprudenza intervenuta sulla fattispecie in esame e l’impossibilità a tracciare
delle discriminazione tra docenti abilitati con il medesimo titolo PAS.**

Si è evidenziato, tra i motivi di gravame, la violazione e- falsa applicazione dell’art 5 bis L. n. 169/2008, nonché la violazione del principio della inderogabilità *in peius*.

Peraltro, l’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento di personale docente che versa nella stessa ed identica situazione del ricorrente, in quanto docente abilitato con PAS senza mai essere stata iscritto alle Scuole SISS, è stato già disposto da alcuni tribunali, in sede cautelare e pure con decreto monocratico su ricorsi proposti da questa stessa difesa (si veda l’allegato provvedimento cautelare del Trib. Lav. Pordenone).

In entrambi i casi, i docenti inseriti nelle GAE, in quanto abilitati con PAS, versano nella medesima situazione dell’attuale ricorrente.

Riconosciuta dunque l’illegittimità dell’atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, **come il ricorrente, non erano MAI STATI ISCRITTI nelle predette graduatorie, NEANCHE CON RISERVA, hanno potuto inserirsi, una volta ottenuta l’abilitazione con il PAS.**



STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Grazie al contenzioso è stata riconosciuta in toto l'equivalenza tra il titolo PAS e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GAE valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il PAS è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (*premessa maggiore*), e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l' inserimento nelle GAE (*premessa minore*), anche il PAS deve permettere l'inserimento nelle GAE (*conclusione*)!

Qualunque altro limite interposto tra SISS e PAS rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così *derogata in peius da una norma di rango secondario*.

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo **di cui all'art. 5 bis l. n. 169/2008** può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost, e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare delle questioni di illegittimità costituzionale, oppure, il Miur avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto perciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè **NESSUNO**, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con il PAS.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

Dalla ingiusta esclusione dalle GAE, è derivato per l'istante l'ingiusta esclusione del piano straordinario delle assunzioni, come previsto ai sensi della L. n. 107 del 2015.

Tale provvedimento normativo, nello specifico, ha previsto che **TUTTI** i docenti inseriti nelle GAE avrebbero potuto godere della chance di essere assunti.



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Viceversa, coloro che non erano presenti nelle predette graduatorie non hanno potuto godere dello stesso diritto.

Ora, l'istante, a causa del suo mancato inserimento nelle GAE, è stato senza dubbio danneggiato dal MIUR, il quale potrà risarcire in forma specifica l'erronea estromissione del docente dalle predette graduatorie da cui è derivata l'esclusione dal piano straordinario della assunzioni.

Si tratta, nello specifico, della perdita di una chance occupazionale che può essere risarcita mediante l'inserimento nelle GAE e-o tramite l'assegnazione della cattedra al ricorrente che *ex lege* avrebbe avuto in occasione del piano straordinario, qualora avesse potuto partecipare al predetto piano.

ISTANZA RISARCITORIA PER EQUIVALENTE

Qualora non dovesse accertarsi l'inserimento nelle GAE del docente, e dovesse pure escludersi la possibilità di attribuire al ricorrente l'assegnazione della cattedra, si chiede che la Sv.ill.ma condanni per equivalente il MIUR e le parti resistenti, al risarcimento del danno pari ad una somma determinata appunto secondo equità. Si tratta nello specifico di danno alla professionalità, patrimoniale ed economico.

Tanto premesso in fatto in diritto, l'istante come sopra rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

**NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL
DOCENTE DI ESSERE INSERITO NELLE GAE DELLA PROVINCIA DI
MODENA, DISAPPLICARE** gli atti impugnati e **CONDANNARE LA P.A
ALL'INSERIMENTO DEL DOCENTE ISTANTE, NELLA TERZA O
QUARTA FASCIA DELLE GAE, PROV. DI MODENA, FATTE SALVE
ALTRE DISPOSIZIONE SECONDO GIUSTIZIA.**



**STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

**CONDANNARE IL MIUR E LE PARTI RESISTENTI AL
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA TRAMITE L'INSERIMENTO
DELL'ISTANTE NELLE RECLAMANDE GAE PREVIA
ASSEGNAZIONE DEL RUOLO CHE A LUI SAREBBE SPETTATO EX
LEGE IN CASO DI INSERIMENTO NELLE PREDETTE GRADUTORIE.
IN SUBORDINE, CONDANNARE LE PARTI RESISTENTI AL
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DA DETERMINARE
SECONDO EQUITA' FATTI SALVI ALTRI E DIVERSI CANONI
SECONDO GIUSTIZIA.**

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese da distrarre a favore dello
scrivente procuratore

Si allega:

ALL. 1 GAE impugnate

ALL. 2 DM 235/14

ALL. 3 DM 81 del 2013

ALL. 4 Istanza – diffida di inserimento

ALL. 5 Dichiarazione sostitutiva di certificazione abilitazione.

Pubblico impiego Valore indeterminato – Contributo unificato di € 259,00.

Lecce- Modena 22.1.2016

Avv. Sirio Solidoro

